

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 8 MARZO 2002

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 10

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2002 – N. 4	
Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative.	^[2.2.0] 3

[BUR2002021]

[2.2.0]

LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2002 - N. 4**Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Disposizioni in materia di assetto istituzionale)

1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza dei comuni) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) in tutti gli altri casi, con procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto, o laddove non raggiungano tali entità numeriche, con procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.».

2. La Regione, previa convenzione e nell'ambito della disponibilità di bilancio, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL - Regione Lombardia.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla disciplina dell'attività venatoria e all'assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Funzioni del Corpo forestale regionale)

1. Il Corpo forestale regionale, fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, esercita funzioni di vigilanza e controllo, compreso l'accertamento delle violazioni in materia forestale, agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed in particolare:

a) polizia forestale e del territorio rurale;

b) vigilanza sulle aree protette regionali;

c) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agro-silvo-pastorale.

2. Il Corpo forestale regionale esercita altresì le seguenti funzioni:

a) previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi;

b) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington).

3. Il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto alla Regione e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di competenza regionale:

a) prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie della fauna selvatica e ittica;

b) monitoraggio della patologie forestali di origine biotica e abiotica;

c) monitoraggio delle risorse agro-silvo-pastorali e naturali;

d) monitoraggio del dissesto idrogeologico;

e) gestione del demanio forestale regionale;

f) divulgazione, formazione ed informazione, anche a scopo didattico sui temi delle foreste e del territorio rurale;

g) usi civici;

h) certificazione del materiale forestale di riproduzione;

i) certificazione di qualità ambientale;

j) supporto all'attività di protezione civile e pubblico soccorso.

4. Il Corpo forestale regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, svolge attività di supporto anche a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, nei seguenti ambiti:

a) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

b) vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale;

c) vincolo idrogeologico;

d) consulenza e assistenza tecnica ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale;

e) vigilanza e controllo in materia di cave.

5. Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.

4. In fase di prima attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

ART. 2

(Disposizioni in materia di sviluppo economico)

1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

«c) sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

c.1) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole e formate da almeno la metà dei soci che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita semplice la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

c.2) le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole, quando per l'esercizio di tali attività utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c.3) le società di capitali aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia sottoscritto per oltre il cinquanta per cento da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tale fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo

lo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni. Per il riconoscimento si richiede altresì che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non ecceda il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati.».

2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.»;

b) il comma 5 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.».

ART. 3

(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

1. Alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente Titolo V-bis:

«Titolo V-bis

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALE

Art. 24-bis

(Carta naturalistica della Lombardia)

1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l'integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.

2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato "Carta naturalistica della Lombardia", in grado di fornire ai soggetti decisorii, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.

Art. 24-ter

(Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, con deliberazioni della Giunta regionale, le necessarie misure e modalità per:

a) la definizione della rete ecologica europea "Natura 2000";

b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino;

c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;

d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;

e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea con la rete ecologica europea "Natura 2000";

f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE.»;

b) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

«Art. 25-bis

(Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale)

1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere:

a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;

b) attività di tipo didattico-sperimentale in ambito scolastico;

c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale;

d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.

3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico-operativa in materia:

a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l'educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;

b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.».

2. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Trucuzzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano.».

3. Alla legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Vesate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghelo.».

4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 76 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.»;

b) la lettera b) del comma 78 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;»;

c) il comma 86 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:

a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;

c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli ingegneri;

d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria degli architetti;

e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall'associazione regionale di categoria dei geometri;

f) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;

g) un esperto designato dall'UPL;

h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;

i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospesificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;

l) il dirigente dell'Avvocatura regionale o suo delegato;

m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.»;

d) il comma 93 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«93. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;

b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattua-

li, per importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;

e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.»;

e) il comma 96 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;

b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;

c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.»;

f) il comma 98 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.»;

g) dopo il comma 98 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi 98-bis e 98-ter:

«98-bis. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96, inferiori a 100 mila euro, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), assevera la congruità tecnico amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.

98-ter. Per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiori al 50 per cento dell'importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della l. 109/1994, assevera la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.».

5. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:

a) per l'adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;

b) per la realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni deliberati dalla Giunta regionale;

c) per l'approvazione dei documenti di inquadramento di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento).»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:

– inferiori ai 5.000 abitanti;

– privi di strumenti urbanistici;

– montani;

– con strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);

– inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.

Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 1, sono privilegiati gli enti che attuano i programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.

I parametri di valutazione delle istanze di contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 vengono annualmente precisati dalla Giunta regionale.»;

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al primo comma è erogato il 30% al momento della esecutività della deliberazione, con la quale si conferisce l'incarico di progettazione; il rimanente 70% al momento dell'esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di piano.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 1, è dato per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al terzo comma è erogato per il 30% al momento dell'esecutività della deliberazione dell'organo competente, con la quale si conferisce l'incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale; per il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.

Il contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è dato in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.

Il contributo di cui al quinto comma è erogato per il 30% al momento dell'esecutività della deliberazione dell'organo competente con la quale si conferisce l'incarico per la redazione del documento di inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutività della deliberazione di approvazione del documento medesimo.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

I contributi sono erogati con decreto del dirigente competente.».

6. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell'80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l'esercizio finanziario in corso. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l'erogazione dei contributi.».

7. La Regione contribuisce con finanziamenti propri all'attuazione del programma Urban Italia di iniziativa nazionale, oggetto di finanziamento statale ai sensi dell'articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)).

8. Alla legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di

ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all'ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).»;

b) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

«Art. 14-bis

(Svolgimento delle attività tecniche)

1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.».

9. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:

«2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono farne richiesta alla Regione allegando copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori, dei documenti comprovanti le spese da sostenere per la progettazione ovvero copia del progetto, nonché del preventivo di massima dei lavori medesimi.».

10. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi informativi e formativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tale attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del direttore generale della medesima.»;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Organi dell'ARPA)

1. Sono organi dell'ARPA:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l'incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

4. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di mancata realizzazione delle priorità strategiche, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato, revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione.

ne, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. Con l'avvio delle procedure per la ricostituzione dell'organo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dalla Giunta regionale.»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Competenze del Consiglio di amministrazione)

1. Compete al Consiglio di amministrazione:

a) su proposta del Presidente:

a1) nominare il Direttore generale;

a2) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;

a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo;

a4) approvare il piano pluriennale di attività sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'articolo 17;

b) su proposta del Direttore generale, approvare:

b1) i regolamenti contabile ed organizzativo, in cui è definita la dotazione organica;

b2) il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile;

b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;

b4) i programmi di lavoro annuali sulla base del piano pluriennale di attività.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa si intendono approvate. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere b3) e b4), approvate dal Consiglio di amministrazione, sono comunicate alla Giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a3) e a4) e lettera b2) sono trasmesse alla Giunta regionale per la ratifica o l'approvazione da parte del Consiglio regionale.»;

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPA; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al Presidente:

a) verificare l'attuazione del piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione;

b) presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;

c) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ARPA;

d) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore ed i direttori di settori e di dipartimento;

e) proporre l'approvazione del piano pluriennale sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'articolo 17;

f) proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo.»;

e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque

anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l'incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.

2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell'Agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull'andamento della gestione riferita al conto consuntivo.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Consiglio di amministrazione.»;

f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia, sia amministrativa che contrattuale che economico-contabile, anche in relazione all'attuazione del piano annuale di attività ed al coordinamento delle attività di strutture centrali e di quelle periferiche.

2. In particolare il Direttore generale predispone:

a) i regolamenti contabile e organizzativo, compresa la dotazione organica;

b) i tariffari;

c) il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il bilancio d'esercizio;

d) il piano pluriennale di attività;

e) il programma di lavoro annuale.

3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Consiglio di amministrazione; l'incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza.»;

g) il comma 4 dell'articolo 16 è soppresso;

h) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Il Direttore generale dell'ARPA individua, con proprio atto, il personale cui è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Al suddetto personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.»;

i) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente ove delegato, determina le priorità strategiche di intervento dell'ARPA in coerenza con i contenuti del PRS e del DPEFR approvati dal Consiglio regionale.»;

l) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'ente di provenienza.»;

m) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23
(Contabilità e bilancio)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri.
2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare.
3. Il regolamento contabile dell'ARPA deve essere redatto in coerenza con i principi della contabilità economico patrimoniale; per l'attività contrattuale si applicano le norme delle leggi regionali di riferimento.».

11. In coerenza con il nuovo riparto di competenze tra organi e direttore generale, di cui agli articoli 12, 13 e 15 della l.r. 16/1999, così come modificata dal comma 10, si procede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'attuale Consiglio di amministrazione resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli necessari ed urgenti fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

12. Alla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti dai impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 8 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.»;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Impianti temporanei per la telefonia mobile)

1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.

2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.».

13. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'articolo 20, così come modificato dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dal seguente:

«3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l'espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metropolitano, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.».

14. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme

per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 31 luglio 2002 o prima di tale data nel caso fossero emanati i criteri di cui al comma 2.».

ART. 4
(Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4-sexies:

«4-sexies. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE n. 81/852/CEE n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari) ed ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306 (Regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche), è delegato alle Aziende sanitarie locali. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 306, è istituita presso la Direzione generale regionale competente l'anagrafe degli impianti autorizzati.».

b) dopo il comma 28 dell'articolo 4 è inserito il seguente comma 28-bis:

«28-bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle I.P.P.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.».

c) dopo il comma 58 sexies dell'articolo 4 è inserito il seguente comma 58-septies:

«58-septies. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), sono rilasciate, rispettivamente dal sindaco del comune di provenienza o di destinazione della salma.»;

d) dopo il comma 107 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi: 107-bis, 107-ter, 107-quater, 107-quinquies:

«107-bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche.

107-ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107-bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente.

107-quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno

delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali.

107-quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica).

2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 11-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma 11-ter:

«11-ter. L'approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 11, lettera b), compete esclusivamente alla stazione appaltante.».

3. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 9 è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. L'Agenzia gestisce le attività di formazione professionale di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale, individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 115, della l.r. 1/2000, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzato allo sviluppo del processo di delega alle province) dei centri alberghieri a carattere residenziale. A tal fine la Giunta regionale stabilisce, anche in riferimento al piano di cui all'articolo 4, comma 127 della l.r. 1/2000, le modalità del trasferimento del personale e di assegnazione delle risorse all'Agenzia per il lavoro.».

4. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali di intervento ordinario.»;

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti:

a) l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento) e dall'articolo 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971. Modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 106);

b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonché alla scuola dell'obbligo, secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);

c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative.»;

d) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

e) i commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 e all'erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le norme di cui all'articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 1/2000 riguardano anche l'approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contraria.»;

f) i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sono abrogati.

ART. 5 (Disposizioni finanziarie)

1. Al contributo finanziario in favore del CRAL - Regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane».

2. Alle spese relative ai corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si provvede con le risorse per le funzioni trasferite in materia di caccia, stanziare all'UPB 2.3.4.7.2.40 «Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica».

3. Per la costituzione della carta naturalistica della Lombardia e per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di parte corrente di euro 10.000,00, e la spesa complessiva per investimenti di euro 555.000,00, di cui euro 5.000,00 per l'anno 2002 ed euro 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

4. Per le spese di cui al comma 3, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazioni dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

5. All'onere finanziario di euro 10.000,00 di parte corrente di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione per euro 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.7.2.299.9021 «Carta naturalistica della Lombardia») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

6. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 275.000,00 e euro 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» (voce 4.9.5.7.3.158.9626 «Attuazione direttiva comunitaria 92/43»).

7. Per l'attuazione delle attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 10.000,00.

8. All'onere finanziario di euro 10.000,00 di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione per euro 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.6.2.319.9003 «Norme informazione, formazione educazione ambientale») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

9. Per gli investimenti per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa in capitale complessiva di euro 555.000,00, di cui euro 5.000,00 per l'anno 2002 ed euro 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

10. Per le spese di cui al comma 9, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

11. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 9 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 5.000,00 della dotazione finanziaria di compe-

tenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 275.000,00 e euro 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» (Voce 4.9.5.7.3.158.9626 «Attuazione direttiva comunitaria 92/43»).

12. Per i contributi all'approvazione dei documenti di inquadramento di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della l.r. 66/1982, come integrata dall'articolo 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziati all'UPB 4.10.1.2.3.102 «Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche».

13. Per l'attuazione del programma Urban Italia di cui all'articolo 3, comma 7 è autorizzata, la spesa complessiva di euro 516.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'anno 2002, e 200.000,00 per l'anno 2003 ed euro 216.000,00 per l'anno 2004.

14. Per le spese di cui al comma 13, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978.

15. Agli oneri finanziari di cui al comma 13 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 100.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 200.000,00 e euro 216.000,00, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 4.10.2.2.3.106.9642 «Cofinanziamento regionale ai programmi Urban Cinisello e Seregno»).

16. Per lo svolgimento delle attività tecniche di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di competenza di euro 350.000,00 e la spesa di cassa di euro 158.629,31.

17. Agli oneri di cui al comma 16, si provvede mediante le risorse stanziati all'UPB 4.9.3.1.2.146 «Gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee».

18. Per il finanziamento di opere edilizie di cui al comma 107 quater, dell'articolo 4, della l.r. 1/2000, così come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 250.000,00.

19. Agli oneri di cui al comma 18 si provvede mediante le somme stanziati all'UPB 2.5.2.1.3.74 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario».

20. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

21. Per la concessione dei contributi a fondo perduto alle province e ai comuni di cui alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) articolo 17, comma 2 è autorizzata per l'anno 2002, la spesa di euro 200.000,00.

22. All'onere finanziario di euro 200.000,00 di cui al comma 21, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2002, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».

23. In relazione alle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:

dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell'UPB 4.9.5.7.3.158 «Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000» sono incrementate rispettivamente di euro 5000 ed euro 275.000,00.

- Alla funzione obiettivo 5.0.2 «Risorse operative», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, dell'UPB 5.0.2.0.2.187 «Azioni di comunicazione interna ed esterna» è incrementata di euro 10.000,00.
- Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa in capitale, è istituita l'UPB 4.9.5.6.3.326 «Coordinamento di azioni di informazione, formazione e di educazione ambientale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, di euro 5.000,00 e la dotazione finanziaria di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004 di euro 275.000,00.
- Alla funzione obiettivo 4.10.2 «Incentivazione dell'utilizzo di strumenti di programmazione territoriale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002, e la dotazione finanziaria di competenza per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 dell'UPB 4.10.2.2.3.106 «Definizione di programmi di intervento di sviluppo territoriale in ambiti di interesse regionale» sono incrementate rispettivamente di euro 100.000,00, euro 200.000,00 e euro 216.000,00.
- Alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.9.7.3.2.163 «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo» sono ridotte rispettivamente di euro 200.000,00 e di euro 113.084,36.
- Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette» sono incrementate rispettivamente di euro 200.000,00 e di euro 113.084,36.
- Alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette» è ridotta di euro 200.000,00.
- Alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela degli inquinanti fisici e sicurezza industriale», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.9.7.3.3.164, la cui descrizione è così modificata «Interventi di tutela dagli inquinanti fisici: rumore, elettromagnetismo», è incrementata di euro 200.000,00».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 marzo 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/420 del 27 febbraio 2002)

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spesa corrente, è istituita l'UPB 4.9.5.7.2.299 «Conservazione della biodiversità: Carta Naturalistica della Lombardia e Rete Europea Natura 2000» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, di euro 10.000,00.
- Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2002, e la